Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 6 ottobre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1969, n. **1359**.

Istituzione dell'istituto d'arte di Cascano di Sessa Aurunca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, concernente l'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Vista la deliberazione n. 2618 in data 27 gennaio 1964 della giunta municipale di Sessa Aurunca, approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Caserta nella seduta del 23 marzo 1964;

Viste le deliberazioni n. 2982, n. 2079 e n. 735 in data, rispettivamente, 14 dicembre 1962, 23 settembre 1963 e 26 marzo 1964 dell'amministrazione provinciale di Caserta approvate dalla giunta provinciale amministrativa di Caserta nelle sedute del 21 gennaio 1963, del 28 ottobre 1963 e del 6 maggio 1964;

Considerato che l'istituto d'arte di Càscano di Sessa Aurunca funziona di fatto dal 1° ottobre 1961 con provvedimento non formalmente regolare in quanto istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961 che non fu possibile inserire nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana, essendo trascorsi i termini utili per detto inserimento;

Ritenuta l'opportunità di regolarizzare tale situazione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1961 è istituito in Cascano di Sessa Aurunca un istituto d'arte con la sezione di « Arte della ceramica » e ne sono approvati la tabella organica e lo statuto annessi al presente decreto, firmati — d'ordine del Presidente della Repubblica — dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Al mantenimento dell'istituto d'arte di cui all'art. 1 provvedono lo Stato, il comune di Sessa Aurunca e la provincia di Caserta.

Il contributo annuo a carico dello Stato è stabilito in L. 21.750.000 (ventunomilionisettecentocinquantamila). La relativa spesa graverà sui capitoli 2082 e 2106 del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1971 e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il contributo annuo a carico del comune di Sessa Aurunca è fissato in L. 2.250.000 (duemilioniduecentocinquantamila).

Il contributo annuo a carico della provincia di Caserta è fissato in L. 5.000.000 (cinquemilioni).

Art. 3.

E' fatto obbligo al comune di Sessa Aurunca di provvedere ai locali e alla loro manutenzione, nonchè alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e della forza motrice per i laboratori.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 120. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto d'arte di Cascano di Sessa Aurunca

Sezione Arte della ceramica.

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
I - Personale direttivo e docente			
1 Direttore, con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia	1	—	—
2 Religione	—	1	—
3 Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4 Storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con lo obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia
5 Matematica, fisica, contabilità e scienze	1	—	In tutte le classi
6 Disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
7 Disegno dal vero .	1	—	In tutte le classi
8 Plastica	1	—	In tutte le classi
9 Arte ceramica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi
II - Personale insegnante d'arte applicata			
10 Arte applicata per la decorazione ceramica	1	—	In tutte le classi
11 Arte applicata per la formatura e la foggiatura	1	—	In tutte le classi
12 Arte applicata per i forni e le macchine	1	—	In tutte le classi
III - Personale amministrativo			
13 Segretario economo .	1		
14. Applicato di segreteria	1		
IV - Personale ausiliario			
15 Bidelli	3		

N B. — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Statuto dell'Istituto d'arte di Cascano di Sessa Aurunca

Art. 1.

L'istituto d'arte di Cascano di Sessa Aurunca è composto della sezione di « Arte della ceramica ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi della legge sul trattamento economico e di carriera degli istituti d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dallo istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice-direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende allo andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1970, n. **693**.

Assegnazione di un posto di professore di ruolo alla facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, n. 823, ed in particolare l'art. 2, con il quale alla facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Pisa è stato trasferito, tra altri, il posto di professore di ruolo già assegnato alla facoltà di economia e commercio della stessa Università di Pisa per il raddoppiamento della cattedra di storia con decreto

del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1964, n. 49, rettificato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1965, n. 1524;

Visti i verbali delle adunanze del 3 febbraio e dell'11 maggio 1970, nelle quali la predetta facoltà di lingue e letterature straniere ha chiesto che il predetto posto riservato al raddoppiamento di storia venga trasferito al raddoppiamento di lingua e letteratura inglese;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, n. 823, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto assegnato alla facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Pisa già destinato al raddoppiamento di storia viene trasferito al raddoppiamento di lingua e letteratura inglese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 125. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. **694**.

Assegnazione di un posto di professore di ruolo alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704, con il quale sono stati assegnati alle varie facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1968-69, centonovantaquattro posti di professore universitario di ruolo dei duecentoquaranta istituiti, per l'anno accademico medesimo, dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visti i verbali delle adunanze del 24 febbraio 1969 e del 3 giugno 1970, nelle quali la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704, per il raddoppiamento della cattedra di storia economica venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di geografia economica;

Rilevata l'opportunità dell'accoglimento della proposta della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704, è parzialmente rettificato nel senso che alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna è assegnato, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento di geografia economica, anzichè per il raddoppiamento di storia economica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 127. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. **695**.

Assegnazione di un posto di professore di ruolo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, con il quale sono stati assegnati alle varie facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1966-67, centotrentadue posti di professore universitario di ruolo dei centocinquanta istituiti, per l'anno accademico medesimo, dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 27 maggio 1970, nella quale la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, per il raddoppiamento della cattedra di zoologia venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di fisiologia generale;

Rilevata l'opportunità dell'accoglimento della proposta di cui sopra;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova è assegnato, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di fisiologia generale, anzichè per il raddoppiamento della cattedra di zoologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 126. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1970.

Nomina di un componente del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 28 novembre 1969, con il quale è stato ricostituito il Consiglio superiore della marina mercantile per il quadriennio 1969-1973 ed è stato nominato membro del consiglio stesso, fra altri, il dott. ing. Cozio Polcari, quale rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Visto il foglio n. C.od/228/9432 in data 26 giugno 1970, con il quale il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha destinato il dott. ing. Ercole Marsili, quale rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in sostituzione del dott. ing. Cozio Polcari destinato ad altro incarico;

Decreta:

Dal 1° luglio 1970 l'ing. Ercole Marsili è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione del dott. ing. Cozio Polcari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1970

Il Ministro: MANNIRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1970
Registro n. 5 *Marina mercantile, foglio n.* 60

(9207)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa di consumo Pugnano », con sede in Pugnano di S. Giuliano Terme.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 3 giugno 1969, con il quale, revocati gli amministratori ed i sindaci della « Società cooperativa di consumo Pugnano », con sede in Pugnano di S. Giuliano Terme (Pisa), il signor Giuseppe Greco veniva nominato commissario governativo per il periodo di sei mesi, con i poteri del consiglio di amministrazione e con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Visto il decreto ministeriale in data 26 gennaio 1970, con il quale i poteri del suddetto commissario governativo sono stati prorogati fino al 30 maggio 1970;

Vista la relazione del commissario governativo in data 25 maggio 1970 dalla quale si rileva che le attività della cooperativa in questione non sono sufficienti al pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre l'ente in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La « Società cooperativa di consumo Pugnano », con sede in Pugnano di S. Giuliano Terme (Pisa), costituita per rogito Francesco Tumbiolo in data 28 aprile 1955 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il sig. Giuseppe Greco ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9295)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1970.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali nel settore jutiero operanti nelle provincie di Napoli e Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore jutiero operanti nelle provincie di Napoli e Trieste si è determinata una situazione di crisi economica locale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore jutiero operanti nelle provincie di Napoli e Trieste.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 febbraio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9249)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1970.

Revoca, su rinuncia, alla società di fatto Laboratorio chimico farmaceutico dott. Vittorio Vincenzi, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Bologna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 2400 in data 27 ottobre 1958, con il quale la società di fatto Laboratorio chimico farmaceutico dott. Vittorio Vincenzi legalmente rappresentato dal dott. Zanotti Giovanni e da Zanotti Laura fu autorizzato a produrre specialità medicinali chimiche, purchè registrate, e preparati galenici limitatamente alle forme in fiale e in gocce, nell'officina farmaceutica sita in Bologna, via Indipendenza, 24;

Vista la lettera in data 30 giugno 1970 con la quale la ditta predetta rinuncia alla autorizzazione sopracitata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla società di fatto Laboratorio chimico farmaceutico dott. Vittorio Vincenzi, legalmente rappresentato dal dott. Zanotti Giovanni e da Zanotti Laura l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Bologna, via Indipendenza, 24, concessa con decreto ministeriale 2400 del 27 ottobre 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Bologna è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 settembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(9381)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1970.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali chimiche e prodotti biologici rilasciata alla ditta Raffaele Galdi farmaceutici con officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 31 luglio 1953, con il quale la ditta Raffaele Galdi farmaceutici fu autorizzata a produrre specialità medicinali limitatamente alla preparazione in sciroppi, polveri e compresse e prodotti biologici limitatamente a quelli registrati nella officina farmaceutica sita in Milano, via Carlo Farini, 52;

Atteso che dalla ispezione tecnica praticata in data 6 aprile 1970 sono emersi l'estrema disorganizzazione, l'inefficienza e l'inadeguatezza dell'officina farmaceutica sia dal punto di vista igienico che strutturale;

Ritenuto che nella fattispecie sussistono i requisiti per la revoca delle autorizzazioni alla produzione rilasciate all'officina farmaceutica;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione rilasciata alla ditta Raffaele Galdi farmaceutici per la produzione di specialità medicinali chimiche e prodotti biologici nella officina farmaceutica della ditta stessa, sita in Milano, via Carlo Farini, 52, con il decreto A.C.I.S. in data 31 luglio 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 settembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(9380)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1970.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Tinero S.a.s. di Fregona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tinero S.a.s. di Fregona (Treviso), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto e sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta ditta del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tinero S.a.s. di Fregona (Treviso);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della ditta suddetta;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 24 luglio 1970 a favore della ditta Tinero S.a.s. di Fregona (Treviso), per gli operai dipendenti, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta suddetta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9408)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione al collegio dei geometri della provincia di Agrigento ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1970, registro n. 24, foglio n. 50, è stata accolta la domanda con la quale il presidente pro-tempore del collegio dei geometri della provincia di Agrigento chiedeva di essere autorizzato all'acquisto di un immobile sito in Agrigento, via De Gasperi n. 5, per il prezzo di L. 8.300.000 da adibire a sede sociale.

(9265)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in comune di Pescia

Con decreto 5 maggio 1970, n. 36, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il fiume Pescia in comune di Pescia (Pistoia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 68, mappale 316, della superficie di mq. 10 ed indicato nell'estratto catastale rilasciato il 9 maggio 1960 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale, sezione autonoma di Pistoia; estratto catastale che fa parte integrante del decreto stesso.

(9298)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di Malcesine

Con decreto 11 maggio 1970, n. 91, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno del lago di Garda, in località Revelino del comune di Malcesine (Verona), segnato nel catasto del comune medesimo, sezione A, al foglio n. VI, mappale 1204-*b*, della superficie di mq. 58 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 12 gennaio 1968 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(9299)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Vittoria d'Alba

Con decreto 22 maggio 1970, n. 971, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Vittoria d'Alba (Cuneo), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 11, mappale 175 (Ha. 3.75.60); foglio n. 12, mappale 370 (Ha. 1.09.20) di complessive Ha. 4.84.80, ed indicato nella planimetria rilasciata il 30 luglio 1968 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cuneo; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9179)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Fornovo Taro

Con decreto 5 maggio 1970, n. 42, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno facente parte dell'area di risulta dalla copertura del rio Torretta in comune di Fornovo Taro (Parma) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 16, mappale 39 ½ della superficie di mq. 350 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 9 novembre 1966 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9328)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di un'oasi di protezione per la fauna in territorio dei comuni di Cesana e Sauze di Cesana

Con decreto ministeriale 21 settembre 1970 è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria in località sita in territorio dei comuni di Cesana e Sauze di Cesana (Torino) della estensione di ha. 2400 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati: dalla punta Railles - tornante Thuras fino all'incontro con il rio Serpentiera. Dal rio Serpentiera al colle del Pelvo quota 3063 - quindi punta Clapiera quota 2956. Dalla punta Clapiera alla costa Buciaressa quota 2704 quindi fontana Balme - Rocce Basse fino a punta Peronetto quota 2295. Da punta Peronetto torrente Ripa. Dal torrente Ripa a punta Terribile. Da punta Terribile al colle Chalvet quota 2315 quindi costa Chalvet, rio Bouchard fino a punta Railles.

(9232)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1970, registro n. 80, foglio n. 180, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario prodotto il 10 dicembre 1966 dalla prof.ssa Angellini Wanda, avverso la negata retrodatazione della nomina in ruolo, ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 226.

(9322)

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1970, registro n. 80, foglio n. 236, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 5 luglio 1966 dal prof. Doria Dino ed altri, avverso la riduzione ad annuale della nomina già precedentemente conseguita a tempo indeterminato come da disposizioni legislative n. 1173/1172 del 1947 e n. 207 del 4 aprile 1947.

(9323)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 18

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3003 Mod. 25-A D.P. — Data: 10 giugno 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico, ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: notaio Mario Monaco, nato a Messina il 14 ottobre 1903 — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 150.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3004 Mod. 25-A D.P. — Data: 10 giugno 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico, ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: notaio Mario Monaco, nato a Messina il 14 ottobre 1903 — Titoli del debito pubblico: al portatore 18 — Capitale L. 490.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 settembre 1970

(9222)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 190

Corso dei cambi del 5 ottobre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,45	623,45	623,68	623,52	623,40	623,40	623,65	623,52	623,45	623,50
Dollaro canadese	611,70	611,70	610,25	610,50	609,50	611,75	610,30	610,50	611,70	610,70
Franco svizzero	144,18	144,07	144,10	144,105	144 —	144,18	144,12	144,105	144,18	144,10
Corona danese	83,12	83,12	83,12	83,125	83 —	83,12	83,14	83,125	83,12	83,10
Corona norvegese	87,23	87,22	87,28	87,235	87,30	87,24	87,24	87,235	87,23	87,20
Corona svedese	120,07	120,17	120,25	120,25	119,80	120,05	120,225	120,25	120,07	120,05
Fiorino olandese	173,18	173,13	173,20	173,165	173,20	173,18	173,20	173,165	173,18	173,17
Franco belga	12,55	12,56	12,5640	12,5590	12,55	12,55	12,5625	12,5590	12,55	12,55
Franco francese	112,91	112,91	112,96	112,92	112,90	112,95	112,95	112,92	112,91	112,90
Lira sterlina	1487,55	1487,65	1488,20	1487,95	1487,50	1487,50	1488,65	1487,95	1487,55	1487,75
Marco germanico	171,58	171,55	171,63	171,605	171,50	171,55	171,64	171,605	171,58	171,58
Scellino austriaco	24,13	24,13	24,13	24,1370	24,10	24,15	24,1425	24,1370	24,13	24,13
Escudo portoghese	21,76	21,76	21,78	21,765	21,70	21,75	21,775	21,765	21,76	21,76
Peseta spagnola	8,95	8,96	8,96	8,9545	8,90	8,95	8,9575	8,9545	8,95	8,95

Media dei titoli del 5 ottobre 1970

Rendita 5 % 1935	98,425
Redimibile 3,50 % 1934	99,50
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,475
» 5 % (Ricostruzione)	85,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,275
» 5 % (Città di Trieste)	85,20
» 5 % (Beni esteri)	83,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,75
» 5,50 % » » 1968-83	81,60
» 5,50 % » » 1969-84	88,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,775
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,825
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,425
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,65
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,45
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	96,30

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 ottobre 1970

Dollaro USA	623,585
Dollaro canadese	610,40
Franco svizzero	144,112
Corona danese	83,132
Corona norvegese	87,237
Corona svedese	120,237
Fiorino olandese	173,182
Franco belga	12,561
Franco francese	112,935
Lira sterlina	1488,30
Marco germanico	171,622
Scellino austriaco	24,14
Escudo portoghese	21,77
Peseta spagnola	8,956

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 26 aprile 1969 al 30 aprile 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 288/69, 311/69, 338/69, 590/69 e 775/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e), ed f) del Regolamento C.E.E n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 %	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 % per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (6)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	13,40
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 21 %	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B e C (6)	23,00
	- il Giappone	26,50
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (6) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50
04.02-A-III-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000(2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000(2) per kg

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % . .	0,2850(2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % .	0,3450(2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200(2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 % .	0,4400(2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	0,5750(2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	4,25(3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % . .	11,00(3)
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700(2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 %	0,1100(2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000(2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	0,5450(2) per kg
04.02-B-II-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250(2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 % (4)	
	per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito	104,40
	- i paesi della zona A (6)	130,00
	- l'Algeria e il Marocco	142,00
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE (7) . .	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 % (4)	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 % (4)	174,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04 A I	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein	25,00
	- gli Stati Uniti d'America e la Spagna	38,00
	- gli altri paesi terzi	43,00
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso	10,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 %	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40 %	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55 %	54,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-E-I	Formaggio Grana Padano prodotto da maggio a settembre 1967 (5)	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi terzi, esclusi i paesi europei diversi dalla Danimarca, dalla Norvegia, dalla Finlandia e dalla Svezia, esclusi inoltre i paesi rivieraschi del Mediterraneo, nonché l'Etiopia, la Somalia, gli Stati Uniti d'America, Portorico, il Canada e l'Argentina	62,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli espressamente nominati nelle sottovoci da 04.04 A a 04.04 E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	68,00
ex 04.04-E-I-b) 2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,67
	- gli altri paesi terzi	45,00
ex 04.04-E-I-b) 3	Formaggi Butterkäse, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel-en kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli espressamente nominati nelle sottovoci da 04.04 A a 04.04 E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,67
	- il Regno Unito	36,36
	- la Spagna	31,22
	- gli Stati Uniti d'America	25,56
	- l'Australia	39,00
	- il Giappone	57,00
	- Portorico	38,00
	- il Canada	41,00
	- gli altri paesi terzi	45,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 84,55.

(3) *L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce* è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 84,55.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) L'ammissione nella presente sottovoce del formaggio Grana Padano, prodotto durante il periodo dal 1° maggio 1967 al 30 settembre 1967, è subordinata alla presentazione di un apposito certificato.

Gli organismi abilitati a rilasciare detto certificato, per il prodotto da ammettere al beneficio della speciale restituzione, sono i seguenti:

1) l'Azienda di Stato per gli interventi nel Mercato agricolo (AIMA) per i quantitativi in suo possesso per effetto degli interventi di mercato dalla stessa eseguiti;

2) il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, con sede a Milano, via Pietro Verri n. 8, per gli altri quantitativi da chiunque detenuti e muniti del marchio dello stesso Consorzio, apposto a norma del decreto *interministeriale 23 marzo 1957*.

(6) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.

ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi comprese l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situate tra il 60° meridiano Est e il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda e il Giappone.

ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(7) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:

a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);

c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7706)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a due posti di ausiliario nel personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale del 10 novembre 1969, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 25 marzo 1970, con la quale si è ritenuto necessario bandire un concorso per due ausiliari in prova del personale non statale;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per due ausiliari in prova nel personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del certificato di adempimento della scuola di obbligo.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32.

Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi per almeno due anni, non assorbibile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b*), *c*), *d*) che seguono;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 600, dovranno pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dei decorati al valore militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento della apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 600, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 600, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 600, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 600;

F) certificato medico, in carta da bollo da L. 600, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3) della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E. M.M.) in bollo da L. 600 per foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 600, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 600 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) ed *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno alla segreteria della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal presidente dello istituto.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice-direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Scrittura di un brano sotto dettatura.

Prova orale:

Colloquio su argomenti di cultura generale.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Milano, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

Le date verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dello indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Terminata la prova scritta i candidati dovranno presentare il lavoro.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con qualifica di ausiliario in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 142 del personale civile dello Stato.

La nomina a ausiliario effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Il presidente: BORGHESE

(9152)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a tre posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni e sulle legalizzazioni di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per la organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Accertate le vacanze di posti nell'organico della qualifica di ispettore del ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi antincendi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a tre posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della carriera del personale direttivo dei servizi antincendi di cui alla tabella *A* annessa alla legge 31 ottobre 1961, n. 1169.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto sono richiesti i seguenti requisiti:

1) la laurea in ingegneria conseguita in Italia, con esclusione di altri titoli di studio;

2) l'età che, ai sensi della legge 14 marzo 1958, n. 251, non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

1. il limite massimo dei 30 anni è elevato ad anni 35:

per gli aspiranti che siano dipendenti civili di ruolo delle amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per coloro che appartengono a categorie assimilate agli ex combattenti;

per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio, di cui all'art. 6 della legge 15 novembre 1965, n. 1288; nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448. Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

per i capi di famiglie numerose;

2. ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari; il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino gli anni 35;

3. il limite massimo di 30 anni è, altresì, elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal precedente punto 2., purchè complessivamente non si superino gli anni 35;

4. ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1169 del 31 ottobre 1961, gli ufficiali volontari dei vigili del fuoco in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 possono partecipare al concorso, a prescindere dai limiti di età;

3) avere assolto gli obblighi di leva;

4) la statura non inferiore ai metri 1,65;

5) la piena incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) saranno accertati dalla commissione medica di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte;

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

7) avere il godimento dei diritti politici;

8) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione del concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 dovranno essere presentate o dovranno pervenire a mezzo di raccomandata al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il personale non di ruolo e i dipendenti di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, nonchè gli ufficiali volontari di cui al punto 4. del precedente art. 2, faranno pervenire alla direzione generale anzidetta le domande, al termine succitato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno di età chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conferimento;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio. L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I - titolo I, capo II - del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, in quanto compatibili.

L'esame consterà di quattro prove scritte o grafiche, e di una prova orale, in base al programma annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, allegato 1.

Art. 7.

Le prove scritte e la prova orale avranno luogo in Roma nei giorni e nella località che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Alla visita medica di cui al precedente art. 2 e per aver accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, ovvero fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato non meno di quindici giorni prima, ai candidati ammessi al concorso.

Del diario verrà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

Alla prova orale, che avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguono l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 10.

I candidati che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

A tal fine i candidati invalidi civili di guerra, nonchè le altre categorie assimilate ai mutilati ed ex combattenti, dovranno presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera.

I mutilati ed invalidi civili dovranno produrre l'attestazione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1439, in carta da bollo.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

I mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza; gli orfani dei caduti sul lavoro produrranno la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi civili per fatto di guerra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata su carta da bollo dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I figli dei mutilati e degli invalidi sul lavoro produrranno la debita documentazione a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata a nome del padre dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati o internati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo.

Coloro che siano stati deportati, o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre apposita attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I dipendenti o ex dipendenti dello Stato dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al primo comma del successivo art. 11.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi), nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso, non abbia superato il 30° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dello art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 10;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause, che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente consiglio di leva, non abbiano prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo dal sanitario del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di laurea in bollo o copia autentica del diploma stesso, su carta bollata;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione.

Art. 12.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente articolo 11 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrano di essere dipendenti di ruolo in servizio presso amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 11.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 4.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova e comandati a frequentare presso le scuole centrali antincendi un corso a carattere teorico-pratico della durata di mesi sei, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguiranno la nomina ad ispettore e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso. Quelli, invece, che non supereranno il corso, saranno ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora dichiarati non idonei sarà dichiarato nei loro confronti la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il giudizio sulle prove di fine corso è devoluto ad una commissione presieduta da un prefetto di 1ª classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta da comandante delle scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con la qualifica di consigliere di 1ª classe o di 2ª classe, eserciterà le funzioni di segretario.

Il presente decreto, che tiene conto dei benefici di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1970

p. *Il Ministro*: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì **9** *settembre* **1970**
Registro n. **23** *Interno, foglio n.* **1**

PROGRAMMA

annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702 (allegato 1)

1) *Meccanica applicata alle costruzioni*: Elasticità e sollecitazioni - Travature - Spinta delle terre - Muri di sostegno.

2) *Costruzioni civili ed industriali*: Strutture varie e calcoli relativi di stabilità - Caratteristiche dei materiali da costruzioni - Lesioni nei fabbricati - Crolli - Nozioni sulle costruzioni antisismiche.

3) *Fisica tecnologica*: Trasmissione del calore - Riscaldamento - Ventilazione - Termodinamica.

4) *Meccanica applicata alle macchine e macchinario*: Macchine termiche - Macchine idrauliche.

5) *Idraulica*: Nozioni generali - Acquedotti e fognature - Calcoli delle condotte d'acqua - Nozioni sul regime dei fiumi (piene - alluvioni).

6) *Nozioni generali di chimica industriale*: Combustibili - Sostanze infiammabili - Miscele e sostanze esplodenti - Gas nocivi.

7) *Elettrotecnica*: Principi generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche - Impianti di distribuzione e di utilizzazione.

Le prove scritte o grafiche vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2), 5) e 7); la prova orale può cadere su tutto il programma.

(Schema di domanda, in carta da bollo da L. 600, ai sensi del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 621)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi - Servizio personale Divisione R.T.A. - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a tre posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi anticendi.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 30° anno di età);

è cittadino italiano; ovvero ha diritto alla equiparazione, perchè . . . . . .;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . ovvero; non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . .;

non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . .;

è in possesso della laurea in ingegneria (indicare la specializzazione) conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno accademico . . . . .;

per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .;

non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . in qualità di . . . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . . in qualità di . . . . . .);

non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data . . . . . .

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(9293)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per soli titoli ad una cattedra di « Pittura » nell'Accademia di belle arti di Reggio Calabria

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata sugli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per soli titoli, ad una cattedra di « Pittura » nell'Accademia di belle arti di Reggio Calabria (1° ruolo).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734 sugli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio o per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo;

b) professori di ruolo di scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi o professori di ruolo di scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine di ses-

santa giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato Mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il Mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nello ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dell'autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non

disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non puo essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dello effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su cartá da bollo da L. 400 rilasciata dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati allo ufficio concorsi dell'ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglia numerosa.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto nella valutazione dei candidati terrà conto dei titoli didattici, artistici e culturali da ciascuno di essi prodotti.

A conclusione dei lavori, la commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna, e in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica.

Art. 9.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1970
Registro n. 73 Pubblica istruzione, foglio n. 283

(9154)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1969, registro n. 18 Difesa, foglio n. 377, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1969, registro n. 27 Difesa, foglio n. 164, con il quale i posti messi a concorso con il succitato decreto ministeriale 26 maggio 1969 sono stati elevati a quindici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969, citato nelle premesse:

1. ten. CC. cpl. Rosi Roberto, nato il 25 dicembre 1943 punti 39,75
2. s. ten. CC. cpl. Pellegrini Angiolo, nato il 31 luglio 1942 . » 39,55
3. ten. CC. cpl. Massolo Umberto, nato il 5 aprile 1941 » 38,10
4. s. ten. CC cpl. Arpaio Roberto, nato il 13 dicembre 1941 » 38,00
5. s. ten. CC. cpl. Vacca Raffaele, nato il 28 giugno 1947 . » 37,55
6. s. ten. CC. cpl. Messina Giuseppe, nato il 12 aprile 1943 » 37,20
7. s. ten. CC. cpl. Marasco Andrea Carlo, nato il 25 settembre 1945 . » 37,15
8. s. ten. CC. cpl. Des Dorides Raoul, nato il 13 febbraio 1944 » 37,00
9. s. ten. CC. cpl. Fasella Franco, nato il 19 luglio 1944 . » 36,90
10. ten. CC. cpl. Totaro Vincenzo, nato il 23 agosto 1941 . . . . » 36,85
11. ten. CC. cpl. Salerno Francesco, nato il 7 dicembre 1941 punti 36,80
12. ten. CC. cpl. Franzoso Italo, nato il 9 ottobre 1942 . » 36,65
13. ten. CC. cpl. Caporale Pietro, nato il 25 ottobre 1943 . » 36,50
14. s. ten. CC. cpl. Petrera Leonardo, nato il 13 settembre 1940 . » 36,40
15. s. ten. CC. cpl. Gaioppa Valter, nato il 4 agosto 1947 » 36,30
16. s. ten. CC. cpl. Girone Antonio, nato il 7 luglio 1948 » 36,30
17. s. ten. CC. cpl. Viola Basilio, nato il 26 marzo 1946 » 36,30
18. ten. CC. cpl. Consalvi Benedetto, nato il 1° gennaio 1944 » 36,00
19. s. ten. CC. cpl. Rauccio Stelvio, nato il 10 marzo 1945 » 35,70
20. ten. CC. cpl. Roca Generoso, nato il 1° maggio 1941 » 35,70
21. s. ten. CC. cpl. Chierego Carlo, nato il 30 giugno 1943 . » 35,45
22. ten. CC. cpl. Lavoro Francesco, nato il 19 luglio 1940 . » 35,45
23. s. ten. CC. cpl. Cicognani Alvaro, nato il 20 ottobre 1945 » 35,30
24. s. ten. CC. cpl. Monaco Nevio, nato il 20 gennaio 1940 » 35,20
25. ten. CC. cpl. Falconeri Antonino, nato il 13 maggio 1941 » 35,05
26. s. ten. CC. cpl. Conforti Alessandro, nato il 28 agosto 1944 . » 34,90
27. ten. CC. cpl. Italiano Giuseppe, nato il 23 marzo 1939 » 34,70
28. s. ten. CC. cpl. Mincone Nino, nato il 30 aprile 1941 . . . . » 34,70
29. s. ten. CC. cpl. Fratini Romualdo, nato il 18 marzo 1945 . . . . » 34,65
30. s. ten. CC. cpl. Triscari Lodovico, nato l'8 gennaio 1942 . . . . » 34,60
31. s. ten. CC. cpl. Decet Remigio, nato l'8 aprile 1946 . . . . » 34,30
32. s. ten. CC. cpl. Cau Ambrogio, nato il 4 gennaio 1943 . . . . » 34,10
33. s. ten. CC. cpl. Foggetti Achille, nato il 3 agosto 1946 . . . . » 34,10
34. s. ten. CC. cpl. Pasquariello Domenico, nato il 4 gennaio 1942 . . . . . . » 33,90
35. s. ten. CC. cpl. Frau Sergio, nato il 6 ottobre 1945 . . . . » 33,60
36. s. ten. CC cpl. Scatena Giancarlo, nato il 7 gennaio 1941 . . . . » 33,60
37. ten. CC. cpl. Orrico Ferdinando, nato il 18 maggio 1941 . . . . » 33,55
38. s. ten. CC. cpl. Lussu Gianfranco, nato il 13 ottobre 1940 . . . . » 33,45
39. s. ten. CC. cpl. Egidi Giovanni, nato il 20 agosto 1944 . . . . » 33,40
40. s. ten. CC. cpl. Rolla Roberto, nato il 26 agosto 1943 . . . . » 33,40
41. s. ten. CC. cpl. Montefiori Umberto, nato il 3 dicembre 1946 . . . . » 33,30
42. s. ten. CC. cpl. Columbano Francesco, nato il 22 aprile 1946 . . . . . . » 33,15
43. s. ten. CC. cpl. Marasco Antonio, nato il 5 giugno 1949 . . . . » 32,60
44. s. ten. CC. cpl. Poggianti Renzo, nato il 6 ottobre 1945 . . . . » 31,80

Art. 2.

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria ed osservate le vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) Rosi Roberto . . . . punti 39,75
2) Pellegrini Angiolo . . . . » 39,55
3) Massolo Umberto . . . . » 38,10
4) Arpaio Roberto . . . . » 38,00
5) Vacca Raffaele . . . . » 37,55
6) Messina Giuseppe . . . . » 37,20

7) Marasco Andrea Carlo . punti 37,15
8) Des Dorides Raoul » 37,00
9) Fasella Franco » 36,90
10) Totaro Vincenzo . » 36,85
11) Salerno Francesco » 36,80
12) Franzoso Italo » 36,65
13) Caporale Pietro » 36,50
14) Petrera Leonardo » 36,40
15) Viola Basilio, nato il 26 marzo 1946 . » 36,30

Art. 3.

I seguenti candidati sono idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) Gaioppa Valter, nato il 4 agosto 1947 . punti 36,30
2) Girone Antonio, nato il 7 luglio 1948 . » 36,30
3) Consalvi Benedetto » 36,00
4) Roca Generoso, nato il 1° maggio 1941 . » 35,70
5) Rauccio Stelvio, nato il 10 marzo 1945 . » 35,70
6) Lavoro Francesco, nato il 19 luglio 1940 . » 35,45
7) Chierego Carlo, nato il 30 giugno 1943 . » 35,45
8) Cicognani Alvaro . » 35,30
9) Monaco Nevio » 35,20
10) Falconeri Antonino » 35,05
11) Conforti Alessandro » 34,90
12) Italiano Giuseppe, nato il 23 marzo 1939 . » 34,70
13) Mincone Nino, nato il 30 aprile 1941 . » 34,70
14) Fratini Romualdo » 34,65
15) Triscari Lodovico » 34,60
16) Decet Remigio » 34,30
17) Cau Ambrogio, nato il 4 gennaio 1943 . » 34,10
18) Foggetti Achille, nato il 3 agosto 1946 . » 34,10
19) Pasquariello Domenico » 33,90
20) Scatena Giancarlo, nato il 7 gennaio 1941 . » 33,60
21) Frau Sergio, nato il 6 ottobre 1945 » 33,60
22) Orrico Ferdinando » 33,55
23) Lussu Gianfranco » 33,45
24) Rolla Roberto, nato il 26 agosto 1943 » 33,40
25) Egidi Giovanni, nato il 20 agosto 1944 . » 33,40
26) Montefiori Umberto » 33,30
27) Columbano Francesco » 33,15
28) Marasco Antonio . » 32,60
29) Poggianti Renzo » 31,80

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1970
Registro n. 24, *foglio n.* 174

(9192)

Graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1969, registro n. 18 Difesa, foglio n. 377, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1969, registro n. 27 Difesa, foglio n. 164, con il quale i posti messi a concorso con il succitato decreto ministeriale 26 maggio 1969 sono stati elevati a otto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969, citato nelle premesse:

1. maresc. ord. CC. s.p. Cianciulli Raffaele, nato il 28 agosto 1933 . . . . . . punti 47,420
2. maresc. capo CC. s.p. Bevacqua Salvatore, nato il 31 gennaio 1937 . . . . . » 43,650
3. maresc. ord. CC. s.p. Gisoldi Antonio, nato il 10 gennaio 1935 . . . . . . » 43,470
4. maresc. capo CC. s.p. Di Girolamo Antonio, nato il 6 gennaio 1933 . . . . . » 41,590
5. maresc. capo CC. s.p. Pulicari Giuseppe, nato il 18 marzo 1933 . . . . . . » 41,400
6. maresc. capo CC. s.p. Collina Giangiorgio, nato l'11 settembre 1931 . . . . . » 40,050
7. maresc. capo CC. s.p. Malu Giovanni, nato il 5 ottobre 1932 . . . . . . » 39,300
8. maresc. capo CC. s.p. Balletta Vincenzo, nato il 14 ottobre 1931 . . . . . » 39,250
9. maresc. capo CC. s.p. Papa Renzo, nato il 26 agosto 1935 . . . . » 37,580
10. maresc. ord. CC. s.p. Lauricella Luigi, nato il 22 aprile 1932 . . . . . . » 37,250
11. maresc. capo CC. s.p. De Paolis Cataldo, nato il 16 maggio 1932 . . . . . » 36,550
12. maresc. capo CC. s.p. Micillo Arturo, nato il 1° febbraio 1930 » 35,320
13. maresc. ord. CC. s.p. De Santis Luigi, nato il 18 febbraio 1933 . . . . . . » 35,080
14. maresc. capo CC. s.p. Leotta Sebastiano, nato il 2 luglio 1930 . . . . . . » 35,070

Art. 2.

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria ed osservate le vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. Cianciulli Raffaele . . . . punti 47,420
2. Bevacqua Salvatore . . . . » 43,650
3. Gisoldi Antonio . . . . » 43,470
4. Di Girolamo Antonio . . . . . . » 41,590
5. Pulicari Giuseppe . . . . . . » 41,400
6. Collina Giangiorgio . . . . . . » 40,050
7. Malu Giovanni . . . . » 39,300
8. Balletta Vincenzo . . . . » 39,250

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. Papa Renzo . . . . punti 37,580
2. Lauricella Luigi . . . . » 37,250
3. De Paolis Cataldo . . . . . . » 36,550
4. Micillo Arturo . . . . » 35,320
5. De Santis Luigi . . . . » 35,080
6. Leotta Sebastiano . . . . » 35,070

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1970
Registro n. 24, *foglio n.* 175

(9193)

Graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di diciotto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato dell'Esercito, ruolo ufficiali commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1969, registro n. 18 Difesa, foglio n. 320,

con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciotto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato - ruolo commissari;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1970, registro n. 8 Difesa, foglio n. 19, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del predetto concorso;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1970 con il quale viene sostituito il segretario della predetta commissione esaminatrice;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di diciotto tenenti in servizio permanente del servizio di commissariato, ruolo commissari, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969, citato nelle premesse:

1. dott. Di Giorgio Lucio, nato il 24 maggio 1945 . punti 41,000
2. s. ten. f. (b) s.p.e. (RSU) Coppola Giovanni, nato il 7 gennaio 1941 » 32,250
3. s. ten. f. cpl. De Nicola Vittorio, nato il 17 gennaio 1942 . » 32,175
4. dott. Taddeo Vincenzino, nato l'11 novembre 1943 . . » 31,800
5. s. ten. S.A. cpl. Scalone Giovanni, nato l'8 ottobre 1939 . » 31,645
6. dott. Salati Alfredo, nato il 7 settembre 1946 . . » 28,900
7. dott. Ambrosino Luigi, nato il 13 luglio 1946 » 28,875
8. dott. Tagliaferri Gerardo, nato il 18 novembre 1938 . . . . . » 28,850
9. dott. Carminoni Antonio, nato il 28 agosto 1938 . . » 28,700
10. dott. Parente Alessio, nato il 18 novembre 1945 . . » 27,850
11. s. ten. comm.rio cpl. Carrara Francesco, nato il 28 agosto 1939 . . . » 27,625
12. dott. Monfreda Armando, nato il 10 novembre 1943 . . » 26,525

Art. 2.

Nell'ordine sopra indicato, tutti i candidati sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1970
Registro n. 24 *Difesa, foglio n.* 148

(9234)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva, per laureati in scienze economiche e commerciali o in economia e commercio.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per laureati in scienze economiche e commerciali o in economia e commercio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 20 maggio 1970, avranno luogo in Roma presso la sede centrale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, via Urbana, 167, nei giorni 26, 27 e 28 ottobre 1970, con inizio alle ore 8.

(9522)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva, per laureati in scienze statistiche ed attuariali.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per laureati in scienze statistiche ed attuariali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 20 maggio 1970, avranno luogo in Roma presso la sede centrale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, via Urbana, 167, nei giorni 20, 21 e 22 ottobre 1970, con inizio alle ore 8.

(9523)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova.

Nel supplemento straordinario n. 1 al n. 8 (agosto 1970) del Bollettino ufficiale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in data 26 settembre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1970, registro n. 24, foglio n. 274, con il quale il numero complessivo dei posti di vice segretario in prova, messi a concorso con decreto ministeriale 30 dicembre 1968 nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, viene elevato da sei ad otto; è approvata la graduatoria di merito del concorso medesimo e sono dichiarati i vincitori del ripetuto concorso.

(9374)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.